

### INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

(D.P.C.M. 22/09/2014 – art. 9 e 10)

In linea con quanto previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014 n. 9, così come indicato dalla circolare n. 3 del 14 gennaio 2015 riguardante le “Modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alle spese dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 3bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89” l’indicatore di tempestività dei pagamenti è così determinato:

- 1- il periodo di riferimento preso in esame è relativo al 1<sup>a</sup> trimestre 2023;
- 2- il tempo di pagamento va inteso come differenza (positiva o negativa) tra la data del pagamento e la data di scadenza fattura **(i tempi previsti dall’art. 4 del d.l. 9 ottobre 2002 n. 231 come modificato dal d.l. 9 novembre 2012 n. 192 che ha recepito la direttiva europea 7/2011 sui tempi di pagamento, ossia trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (...)) oppure in base al termine per il pagamento pattuito nel contratto con il fornitore ...)**;
- 3- l’indicatore è ottenuto sommando il prodotto tra il numero di giorni e l’importo dovuto di ogni fattura e rapportando tale somma all’importo dei pagamenti di fatture avvenuti nel periodo considerato;

#### PERIODO DI RIFERIMENTO DELL'INDICE MEDIO DI PAGAMENTO:

**1<sup>a</sup> trimestre 2023**

#### MEDIA DEI GIORNI CALCOLATI RISPETTO ALLA DATA DI SCADENZA DELLA FATTURA:

**0,0**